



Prot. Gen. n° 5160

18 NOV. 2002

14 novembre 2002

207
IL SINDACO

Premesso che;

- Le Ordinanze n° 8625 del 10/11/84 e n° 1512 del 19/02/96, sanzionano l'imbrattamento delle aree pubbliche da parte dei cani e alle modalità di conduzione dei cani medesimi nelle aree pubbliche, stabilendo una sanzione amministrativa da € 25,82 a € 516,46;
- L'Ordinanza n° 822 del 02/02/95, fa obbligo ai conduttori di cani di munirsi di apposita paletta igienica da utilizzare per rimuovere dal suolo pubblico eventuali deiezioni degli animali, nonché di dotarsi di sacchetto igienico per il conferimento delle feci nei contenitori porta rifiuti, stabilendo una sanzione amministrativa da € 25,82 a € 516,46 per chiunque violi la disposizione;

Ritenuto di dover aggiornare la sanzione amministrativa stabilita con le sopra citate ordinanze;

Al fine di continuare a perseguire eventuali inconvenienti igienico sanitari e tutelare la salute pubblica;

Visto il Regolamento Comunale di Igiene;

Visto il Regolamento Comunale di Servizio di Igiene Urbana;

Visto la Legge 24/11/1981 n° 689;

Visto l'art. 50 del D.Lvo 18/08/2000 n° 267;

o r d i n a

- di stabilire la sanzione amministrativa per i trasgressori del disposto delle le sopra citate ordinanze n° 8625 del 10/11/84, n° 1512 del 19/02/96 e n° 822 del 02/02/95, nella misura minima di € 103,29 e massima € 516,14, con facoltà di pagamento in misura ridotta pari a € 206,58 (doppio del minimo);
- di confermare ogni altra disposizione contenuta nelle sopra citate ordinanze n° 8625 del 10/11/84, n° 1512 del 19/02/96 e n° 822 del 02/02/95.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO
Claudio Casadio

- Al Comando di Polizia Municipale
- All'Uff. Stampa
- A t t i
- All'Albo

S e d e
S e d e